

DETERMINAZIONE DELLA “SOGLIA DI ANOMALIA” DELLE OFFERTE

Il tema dell’ *“anomalia delle offerte”* disciplinato dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni è stato, sin dalla sua introduzione nella legislazione, al centro di interpretazioni, sia da parte della dottrina sia da parte della giurisprudenza, non sempre uniformi. Presenta due aspetti: il primo riguarda la determinazione della *“soglia di anomalia”* e il secondo la valutazione della *congruità o non congruità* del ribasso, qualora questo sia superiore alla *“soglia di anomalia”*. Il primo aspetto riguarda sia gli appalti di importo inferiore alla soglia europea sia quelli di importo pari o superiore alla soglia europea, mentre il secondo aspetto riguarda solo gli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea in quanto, per gli appalti di importo inferiore, è prevista l’esclusione automatica delle offerte contenenti ribassi superiori alla suddetta *“soglia di anomalia”*.

In relazione ai criteri di determinazione della *“soglia di anomalia”* è recentemente intervenuta la giurisprudenza¹ innovando rispetto agli orientamenti formulati in precedenza. Tali nuovi avvisi forniscono l’occasione per alcune riflessioni più generali sul tema nonché per fornire alcuni suggerimenti operativi alle stazioni appaltanti.

La norma² definisce anomale *“le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media”*. Il problema interpretativo che pone tale disposizione in sintesi è il seguente: quando essa parla di *offerte* si riferisce al **numero delle offerte ammesse** oppure al **numero dei ribassi contenuti nelle offerte ammesse**? Se fosse valida questa seconda ipotesi le offerte ammesse con contenuti di ribassi uguali dovrebbero essere considerate come costituenti unici *“blocchi unitari”*, cioè, come se fosse un unico ribasso ancorché appartenenti a più *“offerte”*. Inoltre non è chiaro se *“blocchi unitari”* si intendono tali ogni qualvolta essi sono presenti nell’elenco delle *“offerte”* oppure soltanto nel cosiddetto *“taglio delle ali”*³.

La disposizione non è di facile lettura, anche se a giustificazione può addursi certamente il fatto che essa ha un contenuto matematico⁴. Tutte le volte che norme giuridiche hanno un tale contenuto, vedi anche l’aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa, sorgono molti problemi interpretativi per sciogliere i quali occorre non solo riferirsi agli aspetti giuridici ma anche a quelli tecnici ed

¹ Tar Friuli Venezia Giulia sentenza del 23/08/2004, n. 543; Tar Sicilia Catania Sezione III, sentenza del 30/11/2004, n. 3538; Tar Sicilia Palermo Sezione II del 10 dicembre 2004, n.2696; Tar Sicilia Palermo Sezione II del 13 dicembre 2004, n. 2716.

² Articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e s. m.

³ Così definita la esclusione dal calcolo della media aritmetica del 10% delle offerte di maggior ribasso e del 10% delle offerte di minor ribasso.

⁴ *“Taglio delle ali”*, calcolo della media aritmetica dei ribassi delle offerte al netto del *“taglio delle ali”*, calcolo dello scarto medio delle offerte superiori alla predetta media, somma della media aritmetica dei ribassi e dello scarto medio.

operativi. Il che sicuramente non è facile. Proprio per questa ragione sono state predisposte anche cinque tabelle illustrative dei calcoli che la disposizione prevede siano effettuati.

La scarsa chiarezza del dettato legislativo ha da subito, come già osservato, fatto sorgere delle incertezze interpretative. Alcuni di questi dubbi sono stati, nel tempo, chiariti sia dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici⁵ sia dalla giurisprudenza⁶. Non vi sono, per esempio, più perplessità sul fatto che il cosiddetto “*taglio delle ali*” è *fittizio* ed è pari al 10% del *numero* delle offerte ammesse (*arrotondato all’unità superiore*) da individuarsi in quelle che presentano i minori ribassi ed al 10% del *numero* delle offerte ammesse (*arrotondato all’unità superiore*) da individuarsi in quelle che presentano i maggiori ribassi. In totale sono escluse – ma in modo *fittizio* e, cioè, solo per il “*taglio delle ali*” e per il calcolo della *media aritmetica* e dello *scarto medio* – il 20% (*somma di due 10% arrotondati all’unità superiore*) del *numero* delle offerte ammesse. Certamente queste indicazioni non pongono alcun problema se ognuna delle offerte ammesse contiene un ribasso che è diverso da quelli contenuti nelle altre offerte. Non è, invece, chiaro, come vedremo, il procedimento da seguire nel caso vi siano offerte contenenti ribassi uguali.

Non vi sono dubbi, altresì, che nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è aggiudicatario il concorrente la cui offerta di ribasso è immediatamente inferiore alla “*soglia di anomalia*” e, che, qualora siano in tale condizione più offerte, si procede, secondo le norme della contabilità generale dello Stato⁷ alla scelta mediante sorteggio pubblico. Così nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si procede alla verifica della *congruità* o *non congruità* del ribasso offerto in via progressiva partendo dalla offerta contenente il ribasso di misura più alta – ancorché di questo non se ne è tenuto conto nella determinazione della “*soglia di anomalia*” – e terminando quando si ritiene una offerta non anomala, oppure quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala e, in questo caso, con aggiudicazione all’offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore alla “*soglia di anomalia*”. Anche in questo caso se vi sono più offerte contenenti lo stesso ribasso ritenuto in base alla verifica congruo e, cioè, non anomalo, si procede alla scelta dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

La *ratio* sottesa alla norma è da considerarsi certamente positiva – anche se presenta, come poi diremo, spazi di applicazione non sempre corretti – in quanto ha l’obiettivo di impedire l’aggiudicazione degli appalti a concorrenti che, per gli eccessivi ribassi offerti, fanno seriamente temere che i lavori saranno realizzati con qualità scadente, in ritardo e con contenziosi defaticanti ed onerosi.

Vediamo ora gli aspetti della disposizione che determinano incertezze interpretative e giurisprudenza contrastante. Per cogliere nella sua importanza la

⁵ Determinazione del 26 ottobre 1999, n.4.

⁶ Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 maggio 1999, n. 695; Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Consiglio di Stato, Sezione VI, 11 dicembre 2001, n. 6217; Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 gennaio 2002, n. 486; Consiglio di Stato, Sezione V, 7 febbraio 2002, n.702; Consiglio di Stato, Sezione IV, 25 luglio 2003, n. 4245.

⁷ Articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

differenza delle due interpretazioni sopra richiamate⁸ va ricordato che i valori della “*soglia di anomalia*” cambiano e, qualche volta, anche in misura notevole se si opera sui ribassi di tutte le offerte, alcune dei quali sono uguali, oppure soltanto sulle offerte contenenti ribassi diversi. La “*soglia di anomalia*” non può non essere diversa, infatti, nelle tre possibili ipotesi: nessun calcolo⁹ deve essere effettuato in base all’esistenza dei “*blocchi unitari*”; tutti i calcoli devono essere effettuati in base all’esistenza dei “*blocchi unitari*”; solo il “*taglio delle ali*” deve essere effettuato in base all’esistenza dei “*blocchi unitari*”.

La giurisprudenza si è espressa su tale aspetto (*offerte con ribassi uguali*) in più occasioni. Inizialmente soltanto con riferimento al “*taglio delle ali*” cioè ad una sola delle operazioni matematiche che la norma prevede debbano essere effettuate e successivamente, anche se non in modo esplicito pure sugli altri aspetti.

In particolare in alcune sentenze¹⁰ i giudici hanno ritenuto che nel “*taglio delle ali*” dovessero essere escluse fittiziamente i “*blocchi unitari*” esistenti a cavallo del

⁸ Il numero delle offerte è determinato indipendentemente dal fatto che i ribassi sono uguali o diversi oppure il numero delle offerte è determinato considerando quelle con ribassi uguali come unici “*blocchi unitari*”.

⁹ “*Taglio delle ali*”, calcolo della media aritmetica dei ribassi delle offerte al netto del taglio delle ali, calcolo dello scarto medio delle offerte superiori alla predetta media, somma della media aritmetica dei ribassi e dello scarto medio.

¹⁰ “*Quello che conta infatti, sia sotto il profilo teologico che quello letterale è l’offerta che presenta il ribasso determinato e non l’offerta delle singole imprese. Ciò per la fondamentale ragione che è proprio il ribasso che costituisce l’elemento propriamente rilevatore di una possibile irregolarità economica dell’offerta rispetto ad altre offerte. In sostanza, nel procedimento del c.d. taglio delle ali si deve prendere in considerazione il conteggio del 10 per cento non tanto delle offerte delle imprese, ma esclusivamente dei ribassi, a prescindere dal numero delle imprese che l’hanno presentato. In definitiva, ai fini della verifica del 10 per cento devono essere conteggiati i ribassi, ancorché tali ribassi siano stati prodotti da più di un’impresa.*” (**Tar Lazio, sentenza n. 2331/1999**);

“*Non resta altra strada che quella di attribuire alla parola offerte un significato non assoluto ma relativo, intendendola come espressione del ribasso percentuale in essa contenuto.*” (**Consiglio di Stato, sentenza n. 3216/2001**);

“*E’ illegittima la determinazione che l’esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore delle offerte di maggior ribasso, per calcolare la media delle offerte, debba essere intesa come individuazione di una impresa soltanto, fra le ditte proponenti la medesima misura del ribasso, anziché dar luogo all’esclusione di tutte. Il criterio da seguire non può essere quello che si impernia sul numero delle offerte, senza tener conto del fatto che la misura del ribasso sia comune ad altre imprese.*

Infatti il cosiddetto taglio delle ali persegue sicuramente l’intento di eliminare alla radice, l’influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte manifestamente distanti dai valori medi. Il carattere del ribasso, così individuato ha natura oggettiva, nel senso che riporta ad unica categoria anche più offerte, quando casualmente o meno, esse hanno la medesima misura. Ne segue che l’indicazione del dieci per cento delle offerte da escludere dalla media non deve intendersi in senso numerico soltanto ma anche in senso logico. E’ impedito così che a determinare il valore medio in questione, concorrano offerte che, per la loro oggettiva consistenza, siano identiche ad altra, ritenuta per definizione ininfluyente o fuorviante, venendo, altrimenti, a mancare, nello scarto degli estremi, la funzione correttiva sostanziale, sia del computo della media, sia del calcolo dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali, di cui sempre l’articolo 21, comma-1bis, fa riferimento (in senso conf.: C.d.S. sez. V, 3216 del 18 giugno 2001 e n. 6431 del 28 dicembre 2001)” (**Consiglio di Stato, sentenza n. 3068/2002**);

“*Lo scopo dell’automatica esclusione del 10% delle “offerte” con maggiore e minore ribasso è quello evidente di evitare, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, l’influenza negativa di “offerte” troppo elevate o troppo basse, presentate con chiaro fine discorsivo. Se tale è lo scopo della norma, quanto, nell’operare il taglio delle ali, e cioè la esclusione delle offerte estreme, perché*

“taglio delle ali”, anche se ciò comporta l’esclusione di più del 10% del numero delle offerte ammesse; in altre¹¹ i giudici, invece, hanno ritenuto che vanno escluse, sempre

troppo alte o troppo basse, si incontrano offerte con la stessa misura di ribasso, dette offerte vanno calcolate cumulativamente, come fossero un’unica offerta, anche se, considerandole singolarmente, si supera il limite percentuale del 10% come accaduto nella specie per il numero delle offerte di maggior ribasso.

La norma d’altro canto, del tutto congruamente, parla non di numero di offerte ma di offerte da contenere entro l’ambito del 10% e se più proposte di ribasso di ribasso uguali si considerano sommandole, come fossero una, il limite non rimane superato.

Conforme allo spirito della legge deve ritenersi dunque l’operato dell’Amministrazione che avendo ammesso 61 offerte, ha effettuato il taglio delle ali escludendo le 7 offerte di minor ribasso e le 8 (e non, anche qui, 7) proposte di maggior ribasso, in quanto fra queste ultime figuravano due ribassi di uguale misura, considerandole come un unico ribasso.

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 03/06/2002, n. 3068 di cui viene data lettura monca e volutamente distorta da parte della società ricorrente, avendo detto organo obiettivamente affermato che l’indicazione del 10% delle offerte da eludere dalla media non deve intendersi in senso numerico soltanto ma anche in senso logico. È impedito così che, a determinare il valore medio in questione, concorrono offerte che, per la loro oggettiva consistenza, siano identiche ad altra, ritenuta per definizione ininfluyente o fuorviante, venendo, altrimenti a mancare, nello scarto degli estremi, la funzione correttiva sostanziale sia del computo della media, sia del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, cui sempre l’articolo 21, comma 1-bis, fa riferimento.” (Tar Abruzzo sentenza n. 87/2004);

“In tema di appalto di opere pubbliche, dal cosiddetto taglio delle ali”, non può derivare automaticamente l’esclusione dalla gara delle offerte rientranti nel 10% di quelle presentate e quindi non computate ai fini della media aritmetica di individuazione della “soglia di anomalia”, atteso che, conformante ai dettami della normativa comunitaria, la suddetta conseguenza è limitata al caso del tutto specifici, e che la procedura in parola è finalizzata soltanto al calcolo della media aritmetica.” (Consiglio di Stato, sentenza n. 5656/2004);

¹¹ *“Non si ignora che alcuni arresti giurisprudenziali, essenzialmente fondati sulla ratio dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo di cui all’articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415 sono andati di contrario avviso (Cfr. Cons. St. V, 18 giugno 2001, n. 3216, che ha confermato Tar Liguria, II, 26 agosto 2000, 865); tuttavia, non è persuasiva la conclusione tratta (nel considerare tutti i ribassi identici soggetti ad esclusione), posto che da un lato – come, peraltro, le suindicate decisioni hanno sostanzialmente confermato – la lettera della disposizione è chiara ed inequivocabile; dall’altro, il legislatore ha avuto di mira un preciso scopo (quello di eliminare in radice l’influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, in modo da scoraggiare la presentazione di offerte al solo fine di condizionare la media), ma ha deliberatamente (non casualmente) limitato il meccanismo entro uno schema numerico ben individuato. Ben avrebbe potuto il legislatore prendere in considerazione e statuire circa la ipotesi di cui si sta parlando (offerte identiche) prevedendo la esclusione di queste ultime, con ciò non imprimendo alla soglia del 10% una valenza ineludibile: il non averlo fatto, ed anzi, avendolo implicitamente escluso mediante la indicazione di un preciso modulo operativo, ancorato ad un mero calcolo matematico, depone palesemente contro il diverso avviso espresso.” (Tar Friuli Venezia Giulia sentenza 543/2004)*

“l’espressione letterale contenuta nell’articolo 21, comma 1-bis della legge 109/94 (calcolo della media dei ribassi di tutte le offerte ammesse, con l’esclusione del dieci per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso) è chiara ed inequivoca: la percentuale indicata dalla norma è riferita al numero delle offerte e non già al numero dei ribassi percentuali (nel qual caso le offerte uguali dovrebbero essere computate come blocchi unitari).....I sostenitori della tesi prevalente affermano che, ove l’esclusione fosse limitata al 10% dei ribassi, senza considerare unitariamente le offerte uguali, in caso di ribassi uguali collocati a cavallo delle ali estreme si finirebbe con escludere l’uno e di ammettere irragionevolmente l’altro concorrente. Ad avviso del Collegio, tale affermazione è priva di pregio, in quanto non tiene conto del fatto che, come prima detto, l’esclusione del 10% dei ribassi non è una esclusione reale, ma fittizia, finalizzata ad un calcolo numerico (quello della media aritmetica corretta), il cui risultato non cambia, se nel 10% in questione viene conteggiato, perché a cavallo delle ali estreme, il ribasso dell’impresa Alfa, anziché quello dell’impresa Beta. L’orientamento seguito dal Collegio è conforme all’interpretazione dell’art. 21, comma 1-bis della legge 109/1994 e successive modificazioni, prospettata dall’Autorità

in modo *fittizio*, solo alcune delle offerte facenti parte dei “*blocchi unitari*” e ciò per rispettare la disposizione che prevede l’esclusione soltanto del 10% del *numero* delle offerte ammesse e in altre¹² i giudici, non solo hanno confermato che occorre tener conto dei “*blocchi unitari*” nel “*taglio delle ali*”, ma hanno anche precisato che dei “*blocchi unitari*” non se ne deve tener conto nella altre operazioni da effettuare. Tali contrasti giurisprudenziali pongono seri problemi operativi.

Secondo l’interpretazione letterale della norma non sembra che l’alternativa del tener conto o del non tener conto dei “*blocchi unitari*” riguardi soltanto il “*taglio delle ali*”. Non vi è dubbio, infatti, che tutte le operazioni matematiche previste dalla disposizione debbano essere effettuate sulla base dell’interpretazione che si è data alla parola “*offerte*”. Non è possibile, cioè, dare alla parola “*offerte*” due significati diversi: uno nel “*taglio delle ali*” ed uno nel calcolo della “*media aritmetica delle offerte*” e dello “*scarto medio*”. Disposte tutte le offerte ammesse in un elenco in ordine crescente dei ribassi, si può, infatti, verificare che “*offerte*” contenenti ribassi uguali siano presenti, oltre che a cavallo del “*taglio delle ali*”, anche nelle altre parti dell’elenco e non vi è nessuna ragione logica o giuridica per differenziare i casi.

Sia il Tar Friuli Venezia Giulia e il Tar Sicilia Catania¹³, nelle sentenze che, a parere di chi scrive, sono condivisibili nelle loro conclusioni, pur affermando che la norma si riferisce al *numero* delle offerte indipendentemente se i ribassi sono uguali o diversi, non hanno chiarito se tale interpretazione è valida per tutte le operazioni matematiche da effettuare¹⁴.

Nel senso, invece, di dare al termine “*offerte*” due significati diversi è la sentenza del Tar Sicilia Palermo¹⁵. In questa sentenza viene anche affermato che l’esclusione a cavallo della soglia del 10% delle offerte con ribassi identici è dovuta al fatto che queste sono da considerare anomale. Tale affermazione non è condivisibile. A parte il fatto che sono escluse nel “*taglio delle ali*” non solo le offerte di maggior ribasso, che potrebbero essere anomale, ma anche quelle di minor ribasso, che certamente non sono anomale, va considerato che sono ritenute offerte anomale (*per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria*), oppure sospette di anomalia (*per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria*), quelle il cui

per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n. 4/99 del 26 ottobre 1999 (espressamente richiamata negli atti impugnati), nella quale è stato ribadito altresì che il “taglio delle ali” comporta l’esclusione “fittizia” e non reali delle offerte estreme.” (Tar Sicilia Catania sentenza n. 3538/2004).

¹² “Non appare condivisibile l’assunto espresso nella deliberazione . 285/2003 dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici (richiamata espressamente dal disciplinare della gara che occupa), atteso che le norme di legge in materia di gare di appalti pubblici non considerano con disfavore le offerte che abbiano un identico ribasso ma che non si appalesano anomale. In proposito è stato confermato dalla giurisprudenza che non è ravvisabile alcuna possibilità di effetti distorsivi nel caso in cui le imprese partecipanti alla gara presentino identica offerta e l’aggiudicazione sia fatta a mezzo di sorteggio (Tar Lazio, Sezione II, 21 marzo 1997, n. 521). Conclusivamente, l’identità delle offerte ha rilevanza soltanto ove poste a cavallo della soglia del 10% delle imprese da eludere dalla gara in quanto da considerare anomale. Il seggio di gara non avrebbe dovuto ricondurre ad un’unica entità le offerte identiche ai fini del calcolo della media, dopo il c.d. taglio delle ali”(Tar Sicilia Palermo sentenza 2716/2004)

¹³ Si veda la nota 11

¹⁴ Calcolo della media aritmetica dei ribassi delle offerte al netto del taglio delle ali, calcolo dello scarto medio delle offerte superiori alla predetta media, somma della media aritmetica dei ribassi e dello scarto medio.

¹⁵ Si veda la nota 12

ribasso è superiore alla “*soglia di anomalia*” e, quindi, anche offerte che non sono state escluse dai calcoli.

L’Autorità ha ritenuto che l’interpretazione data dal Consiglio di Stato¹⁶ al termine “*offerte*” dovesse essere esteso alle altre operazioni matematiche da effettuare, proprio perché tale termine deve avere lo stesso significato in tutto il procedimento di determinazione della “*soglia di anomalia*”¹⁷

Per offrire un contributo di chiarezza al tema si deve in primo luogo analizzare l’intento del legislatore che – al fine di fronteggiare il fenomeno dei ribassi eccessivi che, come prima osservato, ha effetti negativi sui tempi, sulla qualità e sulle controversie dell’esecuzione dei lavori – è intervenuto più volte sulla individuazione della “*soglia di anomalia*” delle offerte. Fra le due diverse ipotesi possibili – esclusione delle offerte anomale su base tecnico discrezionale in contraddittorio con l’aspirante appaltatore oppure predeterminazione legislativa di un criterio matematico di determinazione della soglia di anomalia – il legislatore ha scelto proprio la seconda ipotesi differenziandone però l’applicazione nei riguardi degli appalti sotto o sopra soglia comunitaria. Nel primo caso si procede alla esclusione automatica delle offerte contenenti ribassi superiori alla “*soglia di anomalia*” e nel secondo caso si procede alla verifica – in contraddittorio con i concorrenti come richiede la norma comunitaria – della congruità o non congruità delle offerte contenenti ribassi superiori alla “*soglia di anomalia*”. La previsione dell’esclusione automatica è sicuramente dovuta alla scarsa fiducia che il legislatore ha nella concreta possibilità operativa, per le piccole stazioni appaltanti e/o per i lavori di piccoli importi, di compiere la valutazione tecnica ed economica dei ribassi offerti.

La norma, in sostanza,, come ha confermato anche la giurisprudenza¹⁸, ha l’obiettivo principale di individuare quelle che sono verosimilmente le condizioni ottimali del mercato. Le medie hanno, infatti, sempre questo scopo: determinare un valore che rappresenta quello più accettabile fra diversi valori ovvero quello che è il più rappresentativo di un fatto o di un evento. In matematica vi sono, però, più medie. Quella prevista dalla norma è sicuramente una *media aritmetica* ma del tipo *ponderale*¹⁹ e cioè una media da calcolarsi tenendo conto che, nel caso più concorrenti abbiano presentato offerte contenenti ribassi uguali, ciò significa che questo ribasso è ritenuto dal mercato come il più rispondente ai reali costi di realizzazione dei lavori e, pertanto, deve pesare di più nel calcolo della media dei ribassi offerti. Il “*taglio delle ali*” ha, invece, l’obiettivo di eliminare ribassi che si differenziano troppo dalla media. In sostanza si eliminano dal calcolo della “*soglia di anomalia*” quei ribassi che, ove presenti nei calcoli, inciderebbero sulla stessa in modo scorretto e, pertanto, non

¹⁶ Si veda la nota 10

¹⁷ “*Nelle gare in cui si adotti il metodo di aggiudicazione previsto dall’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la soluzione del così detto “taglio delle ali”, indicata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato relativamente alle offerte con ribasso identico, deve applicarsi non solo alle offerte che si collocano a cavallo del 10%, ma anche a quelle che concorrono a formare la successiva media, con la conseguenza che detti ribassi vanno considerati come un’unica entità economica nell’ambito del complesso computo convenzionale previsto dalla citata disposizione. (Delibera del 5/6 novembre 2003, n. 285)*”

¹⁸ Vedi sentenze riportate alle note 10 e 11

¹⁹ Si definisce “*media ponderale*” o “*media pesata*” quella che tiene conto non solo della misura dell’elemento ma anche del numero delle volte in cui l’elemento assume tale misura; nel caso in esame l’elemento è il ribasso offerto.

consentirebbero di giungere ad un risultato attendibile e funzionale agli obiettivi della stazione appaltante. Alla fine delle operazioni si può affermare che viene determinata una “*media aritmetica ponderale corretta*” dei ribassi offerti.

Con ciò non si vuole affermare che la norma non presenta aspetti problematici: le offerte contenenti ribassi uguali potrebbero, infatti, essere il frutto di “*accordi di cartello*” o di “*cordate*” o di altri “*comportamenti*” rivolti esclusivamente ad alterare o condizionare il risultato delle gare. Tale aspetto patologico non può essere, però, eliminato prevedendo che offerte contenenti ribassi uguali devono essere considerate come unici “*blocchi unitari*” in quanto i soggetti che vogliono condizionare una gara, potrebbero aggirare la norma presentando, invece di offerte contenenti ribassi uguali, offerte contenenti ribassi differenti per pochi centesimi o per pochi millesimi. Per eliminare il problema si dovrebbe abrogare *tout court* la disposizione che prevede il criterio della media e introdurre il criterio del prezzo più basso. Questa soluzione presenterebbe, però, aspetti negativi ancora più importanti: aggiudicazione a concorrenti che offrono ribassi eccessivi che, come prima detto, fanno temere il sorgere nella esecuzione di lavori di molti problemi, oppure la necessità di prescrivere una verifica tecnico economica delle offerte anche per appalti di piccoli importi che, come abbiamo osservato, non è nelle possibilità operative di tutte le stazioni appaltanti.

In secondo luogo, va sottolineato che nei riguardi delle operazioni matematiche da effettuare non ha alcun effetto l'ordine in cui sono sistemate, nell'elenco delle offerte ammesse, le offerte contenenti ribassi uguali e ciò sia per quanto riguarda il “*taglio delle ali*” sia per quanto riguarda la determinazione della “*media aritmetica*” e dello “*scarto medio*”. Proprio in base a tale circostanza, l'Autorità ha precisato – nell'atto²⁰ con il quale ha illustrato le fasi operative da svolgere al fine di determinare la “*soglia di anomalia*” – che nella formazione dell'elenco delle offerte ammesse, da disporre in ordine crescente dei ribassi, le offerte contenenti ribassi uguali fossero *singolarmente* inserite nell'elenco stesso collocandole senza l'osservanza di alcun ordine. In tale atto l'Autorità, fra l'altro, ha sottolineato che il calcolo della “*soglia di anomalia*” poteva essere effettuato, oltre che determinando gli scarti, facendone la media aritmetica e sommando tale scarto medio alla media aritmetica dei ribassi al netto del “*taglio delle ali*”, anche, più semplicemente, calcolando la media aritmetica dei ribassi superiori alla media aritmetica dei ribassi al netto del “*taglio delle ali*”.

Inoltre l'Autorità – dato che le *medie* sono il risultato di una operazione di divisione il cui quoziente può essere un *numero decimale illimitato* e che non sembra si possano porre limiti alle offerte proposte dai concorrenti – ha specificato con un altro atto²¹ che occorre precisare nei documenti di gara, in via alternativa, o che le *medie* sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, oppure che il calcolo delle *medie* è effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti aumentato di uno. Solo in tal modo infatti è possibile verificare quale sia l'offerta che certamente è inferiore alla “*soglia di anomalia*”.

Per chiarire la questione e vedere gli effetti pratici dell'una o dell'altra interpretazione sono state predisposte cinque tabelle esemplificative che simulano casi

²⁰ Determinazione del 26 ottobre 1999, n. 4

²¹ Deliberazione del 10/07/2002, n. 114

pratici. I calcoli riportati nelle tabelle sono stati effettuati sia con la procedura dettata dalla legge sia con quella, più semplice, suggerita dall’Autorità e si può constatare che i risultati sono identici. Nelle tabelle la “*soglia di anomalia*” è stata determinata con sette cifre decimali in quanto il massimo numero delle cifre decimali dei ribassi offerti è stata ipotizzata pari a sei.

La tabella A si riferisce al calcolo della “*soglia di anomalia*” nel caso le offerte contengano tutte ribassi diversi fra loro.

Le tabelle B e C sono relative al calcolo della “*soglia di anomalia*” secondo quanto affermato dall’Autorità e da una parte della giurisprudenza (*si considerano tutti i ribassi e, quindi sia quelli diversi sia quelli uguali*). Sono presenti, sia a cavallo del “*taglio delle ali*” e sia nelle altre parti dell’elenco, più offerte contenenti ribassi identici (*offerte M, N, Z, AA, AB, AC, AM, AN, AQ, AR, AS, AT, AU*) che sono state disposte negli elenchi delle due tabelle in modo diverso e senza rispettare alcuna regola. Come è evidente dalla lettura delle tabelle, anche se l’ordine delle offerte è diverso, la “*soglia di anomalia*” è la stessa e, nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’aggiudicatario è il medesimo e, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte da sottoporre a verifica di congruità sono le stesse.

Le tabelle D ed E sono, invece, relative al calcolo della “*soglia di anomalia*” secondo la interpretazione dell’altra parte della giurisprudenza (*si considerano soltanto i ribassi diversi*) ma applicando il principio che si ricava dalle sentenze sia nella fase del “*taglio delle ali*” e sia nelle altre fasi del procedimento. Sono presenti, sia a cavallo del “*taglio delle ali*” e sia nelle altre parti dell’elenco, più offerte con ribassi identici (*offerte M, N, Z, AA, AB, AC, AM, AN, AQ, AR, AS, AT, AU*) che sono state disposte negli elenchi delle due tabelle in modo diverso e senza rispettare alcuna regola. Anche in questo caso, pur essendo l’ordine delle offerte diverso, la “*soglia di anomalia*” è la stessa e, nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’aggiudicatario è il medesimo e, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte da sottoporre a verifica di congruità sono le stesse. La “*soglia di anomalia*” è, però, di valore minore di quello determinato nella prima ipotesi ma ciò non sempre si verifica dipendendo la differenza della misura della “*soglia di anomalia*”, nelle due ipotesi, dall’essere i ribassi identici dei quali, nella seconda ipotesi, non se ne tiene conto nei calcoli, di misura maggiore o minore della misura della media aritmetica di *tutti* i ribassi.

Sulla base delle considerazioni svolte e sulla base dei risultati dei calcoli nelle tabelle sopra descritte – pur confermando le perplessità espresse in ordine ai possibili effetti negativi che il criterio delle medie può comportare – si può ritenere che la procedura più corretta per determinare la “*soglia dell’anomalia*” è quella che tiene adeguatamente conto dell’esistenza di offerte con ribassi uguali in quanto certamente in tal modo si ottiene un valore più rispondente alle risposte fornite dal mercato.

Dati i contrasti giurisprudenziali sopra illustrati, al fine di evitare controversie, può essere utile – almeno fino a quando la giurisprudenza non si è consolidata oppure non intervenga una modifica legislativa a chiarimento della norma – precisare nei bandi di gara, i quali, com’è noto, costituiscono la *lex specialis* della gara, una delle seguenti indicazioni alternative :

- a) qualora si ritenga condivisibile l'interpretazione qui esposta: *“le offerte con ribassi uguali saranno inserite nell'elenco delle offerte ammesse senza l'osservanza di alcun ordine ed esse, nel “taglio delle ali” e nei calcoli delle “medie” saranno considerate singolarmente”*;
- b) qualora non si ritenga condivisibile l'interpretazione qui esposta: *“le offerte contenenti ribassi uguali saranno inserite nell'elenco delle offerte ammesse come unici “blocchi unitari” e considerate tali ai fini della determinazione della “soglia di anomalia”*.

Inoltre, come dimostrano i calcoli effettuati seguendo entrambe le interpretazioni, si può giungere alle seguenti conclusioni:

- a) non ha nessuna importanza, ai fini della individuazione dell'aggiudicatario, l'ordine in cui sono inseriti nell'elenco i concorrenti che abbiano offerto ribassi uguali;
- b) il *“taglio delle ali”* deve essere pari al 10% arrotondato all'unità superiore del numero delle offerte ammesse indipendentemente se i ribassi in esse contenuti sono diversi oppure uguali.

Occorre, poi, precisare nei documenti di gara con quanti decimali devono essere calcolate le medie. Ciò allo scopo di non avere incertezze nella individuazione dell'aggiudicatario. In via alternativa può essere stabilito che le *medie* sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, oppure che il calcolo delle *medie* è effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti aumentato di uno.

Infine, va osservato che, nel caso nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora, immediatamente al di sotto della *“soglia di anomalia”*, siano presenti più concorrenti che abbiano presentato ribassi uguali, l'aggiudicatario, ai sensi delle norme sulla contabilità di Stato, deve essere individuato mediante sorteggio pubblico, mentre, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la procedura di verifica della congruità o non congruità va effettuata partendo dalla offerta contenente il ribasso di misura più alta, ancorché dello stesso non se ne è tenuto conto nella determinazione della *“soglia di anomalia”*. Anche in questo caso se vi sono più offerte contenenti lo stesso ribasso ritenuto dalla verifica congruo e, cioè, non anomalo, si deve procedere alla scelta dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E

Alessandro COLETTA

TABELLA A

		RIBASSI	RIBASSI AL NETTO DEL TAGLIO DELLE ALI	1° METODO - SCARTI DALLA MEDIA	2° METODO - RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA	
1	OFFERTA - A	4,678000				
2	OFFERTA - B	5,578900				
3	OFFERTA - C	5,897000				
4	OFFERTA - D	6,450000				
5	OFFERTA - E	6,987600				linea " taglio delle ali "
6	OFFERTA - F	6,998700	6,998700			prevista dalla norma
7	OFFERTA - G	7,319800	7,319800			
8	OFFERTA - H	7,987680	7,987680			
9	OFFERTA - I	7,997800	7,997800			
10	OFFERTA - L	8,056700	8,056700			
11	OFFERTA - M	8,238900	8,238900			
12	OFFERTA - N	8,334560	8,334560			
13	OFFERTA - O	8,450000	8,450000			
14	OFFERTA - P	8,490000	8,490000			
15	OFFERTA - Q	12,460000	12,460000			
16	OFFERTA - R	13,100000	13,100000			
17	OFFERTA - S	13,990000	13,990000			
18	OFFERTA - T	14,897600	14,897600			
19	OFFERTA - U	14,980000	14,980000			
20	OFFERTA - V	14,990000	14,990000			
21	OFFERTA - Z	15,300000	15,300000			
22	OFFERTA - AA	15,670000	15,670000			
23	OFFERTA - AB	16,100000	16,100000			linea " media aritmetica "
24	OFFERTA - AC	18,109800	18,109800	1,155277	18,109800	
25	OFFERTA - AD	18,239800	18,239800	1,285277	18,239800	
26	OFFERTA - AE	19,100000	19,100000	2,145477	19,100000	
27	OFFERTA - AF	19,156780	19,156780	2,202257	19,156780	
28	OFFERTA - AG	19,560000	19,560000	2,605477	19,560000	
29	OFFERTA - AH	21,780000	21,780000	4,825477	21,780000	
30	OFFERTA - AI	22,678900	22,678900	5,724377	22,678900	
31	OFFERTA - AL	22,379980	22,379980	5,425457	22,379980	
32	OFFERTA - AM	22,432000	22,432000	5,477477	22,432000	linea " soglia di anomalia "
33	OFFERTA - AN	24,780000	24,780000	7,825477	24,780000	
34	OFFERTA - AO	25,129870	25,129870	8,175347	25,129870	
35	OFFERTA - AP	26,650000	26,650000	9,695477	26,650000	
36	OFFERTA - AQ	30,765000	30,765000	13,810477	30,765000	
37	OFFERTA - AR	31,896500	31,896500	14,941977	31,896500	
38	OFFERTA - AS	33,478900	33,478900	16,524377	33,478900	linea " taglio delle ali "
39	OFFERTA - AT	33,567810				prevista dalla norma
40	OFFERTA - AU	34,234560				
41	OFFERTA - AV	34,789600				
42	OFFERTA - AZ	36,780000				
43	OFFERTA - BA	37,123400				
TOTALE RIBASSI NETTI			559,499270			
MEDIA ARITMETICA (TOTALE/33)			16,95452333			
TOTALE SCARTI DALLA MEDIA ARITMETICA				101,819680		
MEDIA ARITMETICA SCARTI (TOTALE/15)				6,787979		
TOTALI RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA ARITMETICA					356,137530	
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi+media scarti)				23,7425020		
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi maggiori della media aritmetica)					23,7425020	
OFFERTE DA ESCLUDERE FITTIZIAMENTE: 43*10% = 4,3 ARROTONDATO A 5						
APPALTI < SOGLIA COMUNITARIA: AGGIUDICATARIOAM (ribasso 22,432)						
APPALTI => SOGLIA COMUNITARIA: OFFERTE DA VERIFICARE (BAAN)						

TABELLA B

		RIBASSI	RIBASSI AL NETTO DEL TAGLIO DELLE ALI	1° METODO - SCARTI DALLA MEDIA	2° METODO - RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA	
1	OFFERTA - A	3,678000				
2	OFFERTA - B	4,789000				
3	OFFERTA - C	4,897000				
4	OFFERTA - D	5,230000				
5	OFFERTA - E	5,560000				linea " taglio delle ali "
6	OFFERTA - F	5,780000	5,780000			prevista dalla norma
7	OFFERTA - G	6,780000	6,780000			
8	OFFERTA - H	6,789000	6,789000			
9	OFFERTA - I	7,456000	7,456000			
10	OFFERTA - L	7,546780	7,546780			
11	OFFERTA - M	7,789000	7,789000			
12	OFFERTA - N	7,789000	7,789000			
13	OFFERTA - O	8,120000	8,120000			
14	OFFERTA - P	8,490000	8,490000			
15	OFFERTA - Q	10,789000	10,789000			
16	OFFERTA - R	12,560000	12,560000			
17	OFFERTA - S	13,560000	13,560000			
18	OFFERTA - T	13,780000	13,780000			
19	OFFERTA - U	14,560000	14,560000			
20	OFFERTA - V	14,780000	14,780000			
21	OFFERTA - Z	14,890000	14,890000			
22	OFFERTA - AA	14,890000	14,890000			
23	OFFERTA - AB	14,890000	14,890000			
24	OFFERTA - AC	14,890000	14,890000			linea " media aritmetica "
25	OFFERTA - AD	17,670000	17,670000	1,780038	17,670000	
26	OFFERTA - AE	17,890000	17,890000	2,000038	17,890000	
27	OFFERTA - AF	18,450000	18,450000	2,560038	18,450000	
28	OFFERTA - AG	19,560000	19,560000	3,670038	19,560000	
29	OFFERTA - AH	20,690000	20,690000	4,800038	20,690000	
30	OFFERTA - AI	21,670000	21,670000	5,780038	21,670000	
31	OFFERTA - AL	22,379980	22,379980	6,490018	22,379980	linea " soglia di anomalia "
32	OFFERTA - AM	23,200000	23,200000	7,310038	23,200000	
33	OFFERTA - AN	23,200000	23,200000	7,310038	23,200000	
34	OFFERTA - AO	23,555000	23,555000	7,665038	23,555000	
35	OFFERTA - AP	23,680000	23,680000	7,790038	23,680000	
36	OFFERTA - AQ	28,765000	28,765000	12,875038	28,765000	
37	OFFERTA - AR	28,765000	28,765000	12,875038	28,765000	
38	OFFERTA - AS	28,765000	28,765000	12,875038	28,765000	linea " taglio delle ali "
39	OFFERTA - AT	28,765000				prevista dalla norma
40	OFFERTA - AU	28,765000				
41	OFFERTA - AV	34,789600				
42	OFFERTA - AZ	36,780000				
43	OFFERTA - BA	37,123400				
TOTALE RIBASSI NETTI			524,368760			
MEDIA ARITMETICA (TOTALE/33)			15,889962			
TOTALE SCARTI DALLA MEDIA ARITMETICA				95,780506		
MEDIA ARITMETICA SCARTI (TOTALE/14)				6,841465		
TOTALI RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA ARITMETICA					318,239980	
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi+media scarti)				22,7314271		
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi maggiori della media aritmetica)					22,7314271	
OFFERTE DA ESCLUDERE FITTIZIAMENTE: 43*10% = 4,3 ARROTONDATO A 5						
APPALTI < SOGLIA COMUNITARIA: AGGIUDICATARIOAL (ribasso 22,37998)						
APPALTI => SOGLIA COMUNITARIA: OFFERTE DA VERIFICARE BA, AZ,AN, AM						

TABELLA C

		RIBASSI	RIBASSI AL NETTO DEL TAGLIO DELLE ALI	1° METODO - SCARTI DALLA MEDIA	2° METODO - RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA	
1	OFFERTA - A	3,678000				
2	OFFERTA - B	4,789000				
3	OFFERTA - C	4,897000				
4	OFFERTA - D	5,230000				
5	OFFERTA - E	5,560000				linea " taglio delle ali "
6	OFFERTA - F	5,780000	5,780000			prevista dalla norma
7	OFFERTA - G	6,780000	6,780000			
8	OFFERTA - H	6,789000	6,789000			
9	OFFERTA - I	7,456000	7,456000			
10	OFFERTA - L	7,546780	7,546780			
11	OFFERTA - N	7,789000	7,789000			
12	OFFERTA - M	7,789000	7,789000			
13	OFFERTA - O	8,120000	8,120000			
14	OFFERTA - P	8,490000	8,490000			
15	OFFERTA - Q	10,789000	10,789000			
16	OFFERTA - R	12,560000	12,560000			
17	OFFERTA - S	13,560000	13,560000			
18	OFFERTA - T	13,780000	13,780000			
19	OFFERTA - U	14,560000	14,560000			
20	OFFERTA - V	14,780000	14,780000			
21	OFFERTA - AC	14,890000	14,890000			
22	OFFERTA - AB	14,890000	14,890000			
23	OFFERTA - AA	14,890000	14,890000			
24	OFFERTA - Z	14,890000	14,890000			linea " media aritmetica "
25	OFFERTA - AD	17,670000	17,670000	1,780038	17,670000	
26	OFFERTA - AE	17,890000	17,890000	2,000038	17,890000	
27	OFFERTA - AF	18,450000	18,450000	2,560038	18,450000	
28	OFFERTA - AG	19,560000	19,560000	3,670038	19,560000	
29	OFFERTA - AH	20,690000	20,690000	4,800038	20,690000	
30	OFFERTA - AI	21,670000	21,670000	5,780038	21,670000	
31	OFFERTA - AL	22,379980	22,379980	6,490018	22,379980	linea " soglia di anomalia "
32	OFFERTA - AN	23,200000	23,200000	7,310038	23,200000	
33	OFFERTA - AM	23,200000	23,200000	7,310038	23,200000	
34	OFFERTA - AO	23,555000	23,555000	7,665038	23,555000	
35	OFFERTA - AP	23,680000	23,680000	7,790038	23,680000	
36	OFFERTA - AU	28,765000	28,765000	12,875038	28,765000	
37	OFFERTA - AT	28,765000	28,765000	12,875038	28,765000	
38	OFFERTA - AS	28,765000	28,765000	12,875038	28,765000	linea " taglio delle ali "
39	OFFERTA - AR	28,765000				prevista dalla norma
40	OFFERTA - AQ	28,765000				
41	OFFERTA - AV	34,789600				
42	OFFERTA - AZ	36,780000				
43	OFFERTA - BA	37,123400				
TOTALE RIBASSI NETTI			524,368760			
MEDIA ARITMETICA (TOTALE/33)			15,889962			
TOTALE SCARTI DALLA MEDIA ARITMETICA				95,780506		
MEDIA ARITMETICA SCARTI (TOTALE/13)				6,841465		
TOTALI RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA ARITMETICA					318,239980	

SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi+media scarti)	22,7314271
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi maggiori della media aritmetica)	22,7314271
OFFERTE DA ESCLUDERE FITTIZIAMENTE: 43*10% = 4,3 ARROTONDATO A 5	
APPALTI < SOGLIA COMUNITARIA: AGGIUDICATARIOAL (ribasso 22,37998)	
APPALTI => SOGLIA COMUNITARIA: OFFERTE DA VERIFICARE BA, AZ,AM, AN	

TABELLA D

		RIBASSI	RIBASSI AL NETTO DEL TAGLIO DELLE ALI	1° METODO - SCARTI DALLA MEDIA	2° METODO - RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA	
1	OFFERTA - A	3,678000				
2	OFFERTA - B	4,789000				
3	OFFERTA - C	4,897000				
4	OFFERTA - D	5,230000				
5	OFFERTA - E	5,560000				linea " taglio delle ali "
6	OFFERTA - F	5,780000	5,780000			prevista dalla norma
7	OFFERTA - G	6,780000	6,780000			
8	OFFERTA - H	6,789000	6,789000			
9	OFFERTA - I	7,456000	7,456000			
10	OFFERTA - L	7,546780	7,546780			
11	OFFERTA - M	7,789000	7,789000			
12	OFFERTA - N	7,789000				
13	OFFERTA - O	8,120000	8,120000			
14	OFFERTA - P	8,490000	8,490000			
15	OFFERTA - Q	10,789000	10,789000			
16	OFFERTA - R	12,560000	12,560000			
17	OFFERTA - S	13,560000	13,560000			
18	OFFERTA - T	13,780000	13,780000			linea " media aritmetica "
19	OFFERTA - U	14,560000	14,560000	0,063410	14,560000	
20	OFFERTA - V	14,780000	14,780000	0,283410	14,780000	
21	OFFERTA - Z	14,890000	14,890000	0,393410	14,890000	
22	OFFERTA - AA	14,890000				
23	OFFERTA - AB	14,890000				
24	OFFERTA - AC	14,890000				
25	OFFERTA - AD	17,670000	17,670000	3,173410	17,670000	
26	OFFERTA - AE	17,890000	17,890000	3,393410	17,890000	
27	OFFERTA - AF	18,450000	18,450000	3,953410	18,450000	linea " soglia di anomalia "
28	OFFERTA - AG	19,560000	19,560000	5,063410	19,560000	
29	OFFERTA - AH	20,690000	20,690000	6,193410	20,690000	
30	OFFERTA - AI	21,670000	21,670000	7,173410	21,670000	
31	OFFERTA - AL	22,379980	22,379980	7,883390	22,379980	
32	OFFERTA - AM	23,200000	23,200000	8,703410	23,200000	
33	OFFERTA - AN	23,200000				
34	OFFERTA - AO	23,555000	23,555000	9,058410	23,555000	
35	OFFERTA - AP	23,680000	23,680000	9,183410	23,680000	linea " taglio delle ali "
36	OFFERTA - AQ	28,765000				operata in deroga
37	OFFERTA - AR	28,765000				
38	OFFERTA - AS	28,765000				linea " taglio delle ali "
39	OFFERTA - AT	28,765000				prevista dalla norma
40	OFFERTA - AU	28,765000				
41	OFFERTA - AV	34,789600				
42	OFFERTA - AZ	36,780000				
43	OFFERTA - BA	37,123400				
TOTALE RIBASSI NETTI			362,414760			
MEDIA ARITMETICA (TOTALE/25)			14,496590			
TOTALE SCARTI DALLA MEDIA ARITMETICA				64,519305		
MEDIA ARITMETICA SCARTI (TOTALE/13)				4,963023		
TOTALI RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA ARITMETICA					252,974980	
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi+media scarti)				19,4596138		
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi maggiori della media aritmetica)				19,4596138		
OFFERTE DA ESCLUDERE FITTIZIAMENTE: 43*10% = 4,3 ARROTONDATO A 5						
APPALTI < SOGLIA COMUNITARIA: AGGIUDICATARIOAF (ribasso 18,45)						
APPALTI => SOGLIA COMUNITARIA: OFFERTE DA VERIFICARE BA, AZ,AH, AG						

TABELLA E

		RIBASSI	RIBASSI AL NETTO DEL TAGLIO DELLE ALI	1° METODO - SCARTI DALLA MEDIA	2° METODO - RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA	
1	OFFERTA - A	3,678000				
2	OFFERTA - B	4,789000				
3	OFFERTA - C	4,897000				
4	OFFERTA - D	5,230000				
5	OFFERTA - E	5,560000				linea " taglio delle ali "
6	OFFERTA - F	5,780000	5,780000			prevista dalla norma
7	OFFERTA - G	6,780000	6,780000			
8	OFFERTA - H	6,789000	6,789000			
9	OFFERTA - I	7,456000	7,456000			
10	OFFERTA - L	7,546780	7,546780			
11	OFFERTA - N	7,789000	7,789000			
12	OFFERTA - M	7,789000				
13	OFFERTA - O	8,120000	8,120000			
14	OFFERTA - P	8,490000	8,490000			
15	OFFERTA - Q	10,789000	10,789000			
16	OFFERTA - R	12,560000	12,560000			
17	OFFERTA - S	13,560000	13,560000			
18	OFFERTA - T	13,780000	13,780000			linea " media aritmetica "
19	OFFERTA - U	14,560000	14,560000	0,063410	14,560000	
20	OFFERTA - V	14,780000	14,780000	0,283410	14,780000	
21	OFFERTA - AC	14,890000	14,890000	0,393410	14,890000	
22	OFFERTA - AB	14,890000				
23	OFFERTA - Z	14,890000				
24	OFFERTA - V	14,890000				
25	OFFERTA - AD	17,670000	17,670000	3,173410	17,670000	
26	OFFERTA - AE	17,890000	17,890000	3,393410	17,890000	
27	OFFERTA - AF	18,450000	18,450000	3,953410	18,450000	linea " soglia di anomalia "
28	OFFERTA - AG	19,560000	19,560000	5,063410	19,560000	
29	OFFERTA - AH	20,690000	20,690000	6,193410	20,690000	
30	OFFERTA - AI	21,670000	21,670000	7,173410	21,670000	
31	OFFERTA - AL	22,379980	22,379980	7,883390	22,379980	
32	OFFERTA - AN	23,200000	23,200000	8,703410	23,200000	
33	OFFERTA - AM	23,200000				
34	OFFERTA - AO	23,555000	23,555000	9,058410	23,555000	
35	OFFERTA - AP	23,680000	23,680000	9,183410	23,680000	linea " taglio delle ali "
36	OFFERTA - AU	28,765000				operata in deroga
37	OFFERTA - AT	28,765000				
38	OFFERTA - AS	28,765000				linea " taglio delle ali "
39	OFFERTA - AR	28,765000				prevista dalla norma
40	OFFERTA - AQ	28,765000				
41	OFFERTA - AV	34,789600				
42	OFFERTA - AZ	36,780000				
43	OFFERTA - BA	37,123400				
TOTALE RIBASSI NETTI			362,414760			
MEDIA ARITMETICA (TOTALE/33)			14,496590			
TOTALE SCARTI DALLA MEDIA ARITMETICA				64,519305		
MEDIA ARITMETICA SCARTI (TOTALE/13)				4,963023		
TOTALI RIBASSI MAGGIORI DELLA MEDIA ARITMETICA					252,974980	
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi+media scarti)				19,4596138		
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi maggiori della media aritmetica)				19,4596138		
OFFERTE DA ESCLUDERE FITTIZIAMENTE: 43*10% = 4,3 ARROTONDATO A 5						
APPALTI < SOGLIA COMUNITARIA: AGGIUDICATARIOAF (ribasso 18,45)						
APPALTI => SOGLIA COMUNITARIA: OFFERTE DA VERIFICARE BA, AZ,AH, AG						